SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1267)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1978

Rifinanziamento e modifiche della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Le somme stanziate con la legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la concessione dei contributi in conto interessi a favore delle imprese commerciali, ammontano a lire 85 miliardi ripartiti in dieci anni. A fronte di tali stanziamenti sono state presentate a tutt'oggi circa 5.500 domande per lire 360 miliardi di finanziamenti, cui corrisponde un fabbisogno per contributi pari a lire 132 miliardi circa.

Poichè il flusso delle richieste continua ad essere particolarmente sostenuto, si prevede che l'attuale divario tra somme disponibili e somme occorrenti subirà ulteriori incrementi e che, di conseguenza, diverse migliaia di operazioni meritevoli di approvazione non potranno beneficiare delle agevolazioni disposte appena tre anni or sono dalla nuova disciplina sul credito agevolato al commercio, dianzi richiamata.

Per non eludere le attese delle categorie interessate e, soprattutto, per favorire la ristrutturazione dell'apparato distributivo, è necessario provvedere ad ulteriori stanziamenti.

Occorre, inoltre, prevedere alcune modifiche all'attuale testo legislativo al fine di agevolarne l'applicazione e per rendere pienamente operante la legge.

A tale scopo è preordinato l'unito disegno di legge con il quale:

all'articolo 1 viene modificato l'articolo 2 della legge n. 517, al fine di assicurare un migliore equilibrio tra le diverse componenti dei programmi finanziati, prevedendo che, qualora gli stessi siano destinati all'acquisi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

zione dell'area e alla costruzione dei locali da adibire all'esercizio commerciale, una quota della spesa non inferiore al 15 per cento dell'investimento sia destinata al rinnovo o all'acquisto delle attrezzature;

all'articolo 2 viene modificato l'articolo 3 della legge n. 517, al fine di meglio precisare le iniziative comprendenti l'acquisto di attrezzature, per le quali la durata massima del finanziamento agevolato non può superare i 7 anni;

all'articolo 3 viene modificato il quarto comma dell'articolo 4 della legge, al fine di ammettere al contributo negli interessi anche i finanziamenti relativi ad investimenti superiori a 150, 250 e 500 milioni, stabiliti per le diverse categorie di beneficiari, limitatamente a detti importi, fermo restando, per l'eccedenza, la possibilità per gli istituti di fruire dell'intervento del Mediocredito centrale;

all'articolo 4 viene sostituito l'articolo 5 della legge, individuando in particolare gli organismi chiamati ad effettuare le operazioni di locazione finanziaria ed a stabilire la relativa disciplina delle agevolazioni;

all'articolo 5 si prevede la modifica dell'articolo 6 della legge, nel senso di rendere più funzionale la composizione del Comitato e della Segreteria e di eliminare la limitazione del 10 per cento degli stanziamenti ora prevista per le operazioni del commercio all'ingrosso;

all'articolo 6 si chiarisce che la trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti debbono effettuare al momento dell'erogazione dei finanziamenti, e quella prevista sul valore globale delle operazioni effettuate vanno operate soltanto a carico dei beneficiari della garanzia;

all'articolo 7 si provvede all'aumento per complessive lire 200 miliardi degli stanziamenti per la concessione delle agevolazioni;

all'articolo 8 vengono indicati i mezzi di copertura dell'onere previsto per l'anno 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2, punto *a*), della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le parole « la costruzione » e « l'acquisizione dell'area, nonchè » vengono soppresse. Dopo il punto *b*) viene inserito il seguente punto:

« *c*) l'acquisizione dell'area e la costruzione dei locali da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che i programmi comprendano anche investimenti per il rinnovo o l'acquisto di attrezzature in misura non inferiore al quindici per cento dell'ammontare degli investimenti ».

Art. 2.

All'articolo 3, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le parole « per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili » sono sostituite dalle seguenti: « per i programmi comprendenti attrezzature ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti e le aziende di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, per la quota-parte degli investimenti eccedente la somma ammessa alle agevolazioni della presente legge e sempre nel rispetto del limite del settanta per cento di cui all'articolo 3, ad accordare finanziamenti a medio termine senza il contributo dello Stato, ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni di cui alla presente legge sono estese ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, col sistema della locazione finanziaria.

Le relative operazioni sono effettuate da società esercenti la locazione finanziaria.

Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria verrà accordato alle società di cui al precedente comma un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato dell'importo massimo del 70 per cento delle spese ammissibili; tale contributo verrà liquidato in rate annuali costanti posticipate e sarà dal locatore detratto dal canone annuale a carico del conduttore.

Per ottenere la concessione dei contributi in conto canoni e la liquidazione degli stessi il locatore dovrà inoltrare al Comitato di cui all'articolo 6 copia del contratto di locazione finanziaria debitamente registrato ».

Art. 5.

Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dopo le parole « o loro delegati » sono aggiunte le seguenti: « dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aggiunto il seguente:

« Per i rappresentanti degli enti pubblici è prevista la designazione di un supplente che interverrà in caso di assenza del titolare ».

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario del suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione aggiunto ».

Il settimo comma dello stesso articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è soppresso.

Art. 6.

Il punto *a*) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« *a*) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare sull'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per finanziamenti concessi alle aziende commerciali ammesse a fruire della garanzia del Fondo centrale ».

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1983 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

Art. 8.

All'onere di lire 25 miliardi relativo all'anno finanziario 1978, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.